



Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

Art. 3. Criteri generali di progettazione
 3.2. L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
 a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;
 b) le parti comuni.

3.4. Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni
 e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

3.5. Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.

Art. 5. Criteri di progettazione per la visitabilità
 5.5. Altri luoghi aperti al pubblico.
 Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione. A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
 Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

CLIENTE: Società Route 26 s.r.l.			
ARCHITETTO:			
SITO: PUD SOTTOZONA CE1			
TITOLO: Planimetria generale di Progetto schema grafico abbattimento Barriere architettoniche L.13/89			
SCALA: 1:500	DATA: luglio 2018	PROGETTATORE:	
PROGETTO N.:	DISEGNO N.:	REVISIONE:	
PUD 4.1			